



CITTÀ DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI V.A.S.

artt. 4 e 12 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della “Variante al piano attuativo area per attività di produzione, lavorazione e deposito terricci in loc. Pietramora”

Provvedimento Motivato

ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i.

“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”

Verbale n. 1 seduta del 9 marzo 2017

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 9 del mese di marzo, presso il Comune di Pitigliano (GR), in Piazza Garibaldi n. 37, si è riunito il Nucleo Tecnico Comunale competente in materia di VAS in applicazione della LRT n. 10/2010, individuato con Deliberazione del C.C. n. 21 del 31.05.2012 e successivo decreto sindacale del 01.03.2013, così composto:

- Arch. Fabio Detti, componente della Commissione per il Paesaggio;
- Ing. Tommaso Bernardini, componente della Commissione per il Paesaggio;
- Dott. Agr. Massimo Detti, componente della Commissione per il Paesaggio;
- Arch. Vasco Mosci, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pitigliano;

Sono presenti tutti i componenti e verbalizza la Sig.ra Dominici Daniela, individuata dal Responsabile dell'Area.

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Vista la legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014.", che ha introdotto forme di semplificazione rese necessarie alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale.

Visto l'art. 5, comma 3 ter, della LRT 10/2010 che testualmente recita: "*Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.*";

Atteso che con nota di prot. n. 1533 del 07.03.2017, il Responsabile del Servizio Urbanistica, Responsabile del Procedimento inerente l'istanza di variante al piano attuativo per l'area di produzione, lavorazione e deposito terricci in loc. Pietramora, ha trasmesso all'autorità competente la relazione motivata redatta ai sensi della richiamata disposizione;

Preso atto del contenuto della proposta di variante dal quale emerge che:

- la stessa non comporta aumento della superficie utile lorda pari a mq 1.500,00, non modifica il perimetro del piano e non prevede riduzione complessiva degli standard indicati nel piano attuativo oggetto di variante;
- la stessa comporta un modesto aumento del volume ed una diversa distribuzione dei percorsi di servizio destinati al transito dei mezzi utilizzati per la lavorazione ed il trasporto dei terricci;
- la stessa non comporta modifiche alla disciplina di piano, in particolare oggetto di variante è l'immobile di nuova realizzazione che avrà una copertura a falde, tipica della tradizione costruttiva locale, in sostituzione della copertura piana prevista nella originaria proposta di piano. Tale diversa soluzione, conforme alle caratteristiche tipologiche di cui al combinato disposto dell'art. 35 ed art. 30 delle Norme del R.U., comporterà un modesto aumento di volume derivante dalla diversa quota di colmo della copertura ma rimarrà comunque invariata l'altezza massima dell'edificio prevista in mt 7,00, calcolata in conformità all'art. 18 della DPGR 64/R/2013;

Esaminata la relazione motivata prodotta dal Responsabile del Procedimento;

Considerato che:

- l'area oggetto di piano attuativo non è soggetta a vincolo paesaggistico e non ricade in siti designati quali zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e

- quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, SIC, SIR e ZPS;
- la variante non comporta aumento della superficie utile lorda pari a mq 1.500,00, non modifica il perimetro del piano, non modifica l'altezza massima dell'edificio e non prevede riduzione complessiva degli standard indicati nel piano attuativo approvato;
 - il piano attuativo oggetto di variante, efficace dalla data di pubblicazione dell'avviso della mancata presentazione delle osservazioni, sul BURT n. 12 del 23.03.2016, per effetto della previgente formulazione dell'art. 5 bis, comma 2, della L.R. 10/2010, introdotto dall'art. 8, comma 2, della L.R. 6/2012, che testualmente recitava "In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.", secondo il richiamato principio di non duplicazione delle valutazioni, non è stato sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità poiché non comportante variante al piano sovraordinato, già oggetto di valutazione dei profili ambientali;
 - per effetto dell'art. 49 comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17, in premessa richiamata, che testualmente recita: "Ai procedimenti di cui ai titoli II e III della l.r. 10/2010, avviati prima della entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento, ferme restando le disposizioni transitorie relative al trasferimento della titolarità delle funzioni contenute nella legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n.65/2014)." il procedimento del suddetto piano è stato pertanto concluso secondo le norme vigenti al momento del suo avvio;
 - la variante al piano attuativo, oggetto di esame, non produce nuovi impatti sull'ambiente rispetto alla precedente previsione urbanistica e non comporta modifica alla disciplina di piano già sottoposto a VAS;

Per le motivazioni sopra riferite, ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i., il Nucleo Tecnico Comunale,

esprime il seguente provvedimento motivato

di esclusione della variante al piano attuativo, concernente l'area per attività di produzione, lavorazione e deposito terricci in loc. Pietramora, adottato con D.C.C. n. 4 del 29.01.2016 ed efficace dalla data di pubblicazione dell'avviso della mancata presentazione delle osservazioni sul BURT n. 12 del 23.03.2016, dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 23 a 28 della stessa l.r. 10/2010.

Letto, approvato e sottoscritto in n. 1 originale

Il Presidente, arch. Vasco Mosci _____

Il Componente, arch. Fabio Detti _____

Il Componente, ing. Tommaso Bernardini _____

Il Componente, dott. agr. Gino Massimo Detti _____

Il Segretario Verbalizzante, Sig.ra Dominici Daniela _____